

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 950)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**  
(BADINI CONFALONIERI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**  
(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(TAVIANI)

NELLA SEDUTA DEL 7 MARZO 1973

Interventi straordinari per la sistemazione finanziaria degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge prevede interventi straordinari per assicurare la sistemazione finanziaria degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate previsti dalla legge 14 agosto 1967, n. 800 (Teatro alla Scala di Milano, Teatro comunale di Bologna, Teatro comunale di Firenze, Teatro comunale dell'Opera di Genova, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Massimo di Palermo, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Regio di Torino, Teatro comunale G. Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Accademia nazionale di Santa Cecilia per la gestione autonoma dei concerti, Istituzione dei concerti e del Teatro lirico « G. Pierluigi da Palestrina » di Cagliari).

Tali Enti, com'è noto, hanno personalità giuridica di diritto pubblico e svolgono preminenti compiti di diffusione e di educazione musicale nel quadro dell'intervento statale a sostegno delle attività musicali che, per

espressa enunciazione di legge, sono considerate di rilevante interesse generale.

Giova premettere che la legge n. 800, con cui venne regolata *ex novo* la materia, non ha completamente raggiunto gli scopi che si prefiggeva. Pur se è giusto riconoscerle il pregio di avere assicurato per la prima volta a questo complesso e delicato settore un organico ordinamento pubblicistico, sta di fatto che talune sue contraddizioni e carenze, cui si è aggiunta, sin dall'inizio, una grave insufficienza del contributo statale, sono all'origine di una crisi finanziaria e funzionale che con il passare del tempo si è andata sempre più accentuando.

La più evidente lacuna è costituita dall'aver fissato in maniera rigida l'ammontare dei fondi di bilancio destinati ai suddetti Enti (già all'atto dell'entrata in vigore della legge inferiori alle sole spese per il mantenimento del personale stabile e semistabile), mentre, con altre disposizioni, si sono create le

premesse per un progressivo incremento della spesa, col favorire l'allargamento della attività istituzionale e con l'affidare alla sola regolamentazione sindacale la disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro del personale dipendente.

È così avvenuto che, mentre le entrate degli Enti, costituite per circa il 70 per cento dal contributo statale — in quanto le contribuzioni locali e i proventi di gestione rappresentano una percentuale minima — sono rimaste pressochè invariate (salvo l'aumento di 4 miliardi, disposto con legge 10 maggio 1970, n. 291), le spese hanno registrato continui e progressivi incrementi, pari a circa il 75 per cento già nell'esercizio 1971, rispetto al dato di partenza.

Particolare rilevanza ha assunto la progressione di tutte le voci di spesa relative al mantenimento del personale a causa della stabilizzazione dei rapporti di lavoro e dei sensibili aumenti derivanti dagli accordi sindacali, tanto che i relativi oneri hanno raggiunto nel 1971, un'incidenza di circa il 65 per cento sul totale delle spese, ulteriormente aumentate, nel periodo successivo, per effetto dell'attuazione dell'accordo entrato in vigore nel novembre 1971.

Gli Enti e le Istituzioni hanno dovuto, quindi, operare in condizioni estremamente difficili le quali, tuttavia, non hanno impedito il conseguimento di risultati nel complesso positivi, quali l'elevazione del livello medio degli spettacoli, l'allargamento dell'area di diffusione, il riavvicinamento del pubblico all'arte lirica e la conservazione di quel prezioso patrimonio che è costituito dai complessi stabili.

Tuttavia, stante la crescente sperequazione tra entrate e spese, non è stato possibile evitare l'andamento sempre più deficitario delle gestioni, le cui risultanze, in base ai consuntivi degli esercizi 1969, 1970 e 1971 ed ai dati in possesso dell'Amministrazione relativi all'esercizio 1972, hanno registrato al 31 dicembre 1972 (salvo i necessari accertamenti analitici), un disavanzo complessivo valutabile all'incirca in 70 miliardi.

Si rende, quindi, necessario promuovere il riordinamento del settore per assicurare agli Enti lirici un più adeguato ed efficace fun-

zionamento, nonchè un più proficuo impiego dei fondi erogati dallo Stato.

È una esigenza indilazionabile che il Governo si impegna a soddisfare entro il 1973, anche in relazione all'ordinamento regionale, tenendo presenti da un lato i reali interessi della cultura musicale e dall'altro i limiti delle disponibilità del bilancio dello Stato.

In questo momento, tuttavia, si impone in maniera pressante il problema della sopravvivenza di questi importanti organismi che rappresentano la struttura portante della vita musicale italiana e la fonte di lavoro per i 7.000 qualificati lavoratori che vi sono impegnati.

Infatti, la situazione finanziaria attuale degli Enti è gravissima sotto ogni aspetto in quanto, a parte il disavanzo accumulato, che incide tuttora sulle gestioni in modo rilevante per gli oneri passivi, i bilanci di previsione dell'esercizio 1973 registrano un *deficit* complessivo di circa 30 miliardi. Ne consegue che, ove non si intervenisse con adeguate iniziative di carattere straordinario, sarebbero inevitabili la chiusura dei teatri ed il conseguente licenziamento del personale, con effetti facilmente intuibili.

In presenza di questa situazione, si è ritenuto che l'unico mezzo per risolvere l'attuale crisi, in attesa del riordinamento dianzi accennato, sia quello di normalizzare le gestioni degli Enti mediante due operazioni di mutuo.

La prima operazione, tendente ad assicurare il pareggio delle gestioni 1973, consiste nell'accensione di un mutuo novennale, da stipulare con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, utilizzando, per la prima rata di ammortamento, l'attuale disponibilità del fondo globale, relativa all'esercizio 1973, per i provvedimenti legislativi in corso in materia di spettacolo.

La seconda operazione è destinata, invece, al ripiano dei disavanzi a tutto il 31 dicembre 1972 per un presumibile importo complessivo di 70 miliardi. Essa assorbe anche tutte le precedenti operazioni creditizie già autorizzate in favore degli Enti (che comportano un residuo debito di lire 25 miliar-

di e 62.864.269), prorogandone la scadenza per un adeguato periodo di tempo.

Tale formula soddisfa una duplice esigenza: da un lato non aggravare il bilancio dello Stato dell'esercizio in corso con impegni superiori alle disponibilità già previste sul fondo globale e, dall'altro, contenere l'onere annuo attualmente a carico del bilancio stesso per le operazioni di ripiano delle passività. Infatti il nuovo mutuo, destinato a tale scopo, verrebbe stipulato ad un tasso di interesse più conveniente rispetto a quello praticato per le precedenti operazioni creditizie, anche se ovviamente prolungate nel tempo.

A questi criteri è ispirato il presente disegno di legge.

Nell'articolo 1 è previsto l'impegno del Governo a promuovere, entro il 31 dicembre 1973, il riordinamento legislativo degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate.

L'articolo 2 prevede la prima operazione di mutuo per l'importo di lire 30.000.000.000 il cui ricavo è destinato a fronteggiare le esigenze connesse all'attività d'istituto degli Enti per l'esercizio in corso, in modo da mettere gli stessi in grado di conseguire il pareggio del bilancio.

All'articolo 5 è prevista la seconda operazione di mutuo, destinata al ripiano delle passività pregresse, il cui preciso ammontare sarà determinato mediante accertamenti specifici svolti congiuntamente dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Ministero del tesoro.

Con gli articoli 3 e 4 sono stabiliti i criteri di ripartizione tra gli Enti sia del ricavo del mutuo che verrà stipulato per fronteggiare le esigenze dell'esercizio 1973, sia dei fondi già stanziati nel bilancio, relativi allo stesso

esercizio, per effetto delle leggi 14 agosto 1967, n. 800 e 10 maggio 1970, n. 291.

Considerata la finalità dell'intervento, è sembrato opportuno, per quanto riguarda la determinazione dell'importo dei singoli mutui, fissare un criterio automatico, basato sulla media dei contributi erogati agli Enti nei precedenti esercizi, onde raggiungere lo scopo di mettere a disposizione i relativi fondi con la necessaria sollecitudine.

Sempre in vista dell'esigenza di cui sopra, si prevede, inoltre, che i fondi già stanziati in bilancio, per il 1973, siano ripartiti secondo lo stesso criterio, eccetto un'aliquota che sarà assegnata dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, in relazione a particolari esigenze degli Enti, prescindendo, quindi, dalle modalità previste dall'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Con l'articolo 7, infine, si pone a carico degli amministratori l'obbligo specifico di realizzare il pareggio delle gestioni dell'esercizio 1973, anche attraverso il blocco del personale in servizio, a qualunque titolo, alla data del 31 dicembre 1972. Il rispetto della disposizione, per la cui inosservanza sono sancite rigorose sanzioni, costituisce l'intuitivo ed indispensabile presupposto dell'intera operazione di risanamento che, altrimenti, verrebbe frustrata negli obiettivi che si propone di conseguire.

Il Governo è consapevole dei limiti del presente disegno di legge che, come si è visto, è diretto unicamente al risanamento della gestione finanziaria degli Enti lirici sino a tutto il 1973; risanamento che, peraltro, si pone come indispensabile premessa al riordinamento dell'intero settore, dal quale soltanto può dipendere il valido funzionamento e l'ulteriore sviluppo degli Enti lirici.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

In attesa del riordinamento degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate, di cui all'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, da attuare entro il 31 dicembre 1973, anche in relazione all'ordinamento regionale, sono disposti gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli.

**Art. 2.**

Gli Enti autonomi lirici e le Istituzioni concertistiche assimilate di cui all'articolo precedente sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane per l'importo complessivo di lire 30.000.000.000 per le esigenze connesse all'attività d'istituto dell'esercizio 1973, ad integrazione dei fondi stanziati, per lo stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 2, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800 e dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291.

**Art. 3.**

La determinazione degli importi dei mutui, di cui al precedente articolo, per ciascun Ente e Istituzione è effettuata con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base della media dei contributi assegnati dallo Stato agli Enti ed alle Istituzioni medesimi per i bienni 1967-68, 1969-1970, 1971-72.

**Art. 4.**

I fondi di cui all'articolo 2, lettera *a*), della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, per l'esercizio 1973, sono ripartiti tra gli Enti e le Istituzioni per il 65 per cento secondo i criteri di cui al precedente articolo 3.

Il residuo 35 per cento è assegnato, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per

la musica, per far fronte a particolari esigenze degli stessi Enti ed Istituzioni, prescindendo dai criteri di cui all'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Sulla quota di cui al precedente comma gravano gli incentivi a favore della nuova produzione nazionale di cui all'articolo 24 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Il pagamento dei contributi dello Stato assegnati ai sensi del primo comma è effettuato secondo le modalità stabilite dall'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

#### Art. 5.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo ed il Ministero del tesoro accerteranno la situazione economica e patrimoniale dei singoli Enti ed Istituzioni a tutto il 31 dicembre 1972, determinando l'ammontare dei rispettivi disavanzi.

Al risanamento dei disavanzi sarà provveduto mediante mutui che gli Enti e le Istituzioni saranno autorizzati a contrarre con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.

In detti mutui sarà conglobato l'ammontare delle precedenti operazioni di mutuo autorizzate a favore degli Enti autonomi lirici e delle Istituzioni concertistiche assimilate, non ancora estinte.

#### Art. 6.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui previsti dall'articolo 2 e dall'articolo 5 della presente legge, per capitale e per interessi, è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento dei mutui, di cui all'articolo 2 sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1° dicembre 1973.

L'ammortamento dei mutui, di cui all'articolo 5 sarà effettuato nel termine di 19 anni, mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima con scadenza 1° luglio 1974.

## Art. 7.

La gestione finanziaria degli Enti e delle Istituzioni dovrà essere rigorosamente basata, per l'esercizio 1973, sul pareggio del bilancio nonchè sul blocco del personale a qualunque titolo in servizio alla data del 31 dicembre 1972.

In caso di inosservanza del disposto del precedente comma e delle norme di cui all'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, numero 800, sono disposti, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione, l'esonero del Sovrintendente e la nomina di un Commissario, il quale assume la gestione dell'Ente.

## Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.180 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.